



**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 23


IN DATA 25/06/2014

OGGETTO: linee guida per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM) in applicazione del D.lgs. 150/2009.

Il Responsabile dell'istruttoria



Il Direttore del Servizio Supporto al
Direttore Generale per la Salute

DIREZIONE GENERALE PER LA SALUTE
Il Direttore del Servizio di
Supporto al Direttore Generale

Dr.ssa Maria Gioconda PARINI

Il Direttore Generale per la Salute

IL DIRETTORE GENERALE PER LA SALUTE
(Dot. Antonio ASTORIA)


Visto: Il Sub Commissario Ad Acta





**PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

per l'attuazione del piano di rientro dai disavanzi del settore sanitario
Deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21.03.2013

DECRETO

N. 23

IN DATA 25/06/2014

OGGETTO: linee guida per la costituzione ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM), in applicazione del D.Lgs. 150/2009.

**IL PRESIDENTE DELLA REGIONE MOLISE
COMMISSARIO AD ACTA**

PREMESSO che, con Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 21 marzo 2013 il Presidente *pro-tempore* della Regione Molise, Arch. Paolo di Laura Frattura, è stato nominato Commissario *ad acta* per la prosecuzione del vigente Piano di Rientro dai disavanzi del settore sanitario della Regione Molise, con l'incarico prioritario di adottare, sulle base delle linee guida predisposte dai Ministeri affiancanti, i Programmi operativi per gli anni 2013-2015 (ai sensi dell'art. 15, comma 20, del D.L. 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni in Legge 7 agosto 2012, n. 135) e di procedere alla loro attuazione;

PREMESSO, altresì, che il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", ai titoli II e III, ha introdotto disposizioni concernenti la misurazione, la valutazione, la trasparenza della performance e la valorizzazione del merito dei dipendenti;

RICHIAMATI, in particolare, tra le disposizioni del titolo II del citato decreto legislativo n. 150/2009, gli artt. 7 e 14, ai sensi dei quali ogni amministrazione pubblica deve dotarsi di un organismo indipendente di valutazione della performance, che sostituisce i servizi di controllo interno, comunque denominati, di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

PRESO ATTO che, ai sensi degli artt. 16 e 31 del decreto legislativo n. 150/2009, gran parte delle disposizioni contenute nei titoli II e III – e, tra esse, quelle dell’art. 7 – non trovano diretta applicazione nei confronti delle regioni, anche con riferimento alle amministrazioni del servizio sanitario nazionale, ma costituiscono principi ai quali adeguare i propri ordinamenti;

VISTO il DCA N. 7 del 20/03/2013, relativo all’approvazione della direttiva per la redazione dell’Atto Aziendale dell’azienda Sanitaria Regionale (ASReM), ove è prevista la costituzione dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV);

RITENUTO, pertanto, al fine di ottemperare a quanto previsto dalla normativa richiamata di emanare le linee guida regionali che disciplinino le modalità di costituzione e funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASReM, di cui all’art. 14 del D.lgs. n. 150/2009 e s.m.i.;

RITENUTO, altresì, necessario, ai fini di tale processo di adeguamento, riferirsi anche alle direttive e agli orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche (A.N.AC. - ex CiVIT);

VISTO l’art. 13, comma 6, lett. g), del D.Lgs. n. 150/2009, che prevede che la Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche definisca i requisiti per la nomina dell’Organismo Indipendente di Valutazione di cui all’art. 14 dello stesso decreto;

VISTA la Delibera CiVIT n. 12 del 27 febbraio 2013, recante: “Requisiti e procedimento per la nomina dei componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione (OIV)”, che si richiama, per quanto applicabile, relativamente ai requisiti richiesti ai candidati a far parte dell’Organismo Indipendente di Valutazione per gli enti e le aziende del Servizio Sanitario Regionale;

RITENUTO che la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione dell’ASREM non debba comportare nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale;

in virtù dei poteri conferiti con la deliberazione del Consiglio dei Ministri in data 21 marzo 2013;

DECRETA

- le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- di approvare le linee guida per la costituzione ed il funzionamento dell’Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) per l’Azienda Sanitaria Regionale del Molise

(ASReM), in applicazione del D.Lgs. 150/2009, in Allegato A parte integrante del presente atto;

- di notificare il presente Decreto all'ASREM per gli adempimenti consequenziali.

Il presente decreto commissariale, composto da n. ⁴... pagine e n. ¹... allegati sarà pubblicato sul BURM e trasmesso ai competenti Dicasteri.

IL COMMISSARIO ad ACTA
Paolo di Laura Frattura

A handwritten signature in blue ink, consisting of a vertical line with a loop at the top and a horizontal stroke at the bottom.

ALLEGATO A
Linee guida per la costituzione ed il funzionamento
dell'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV)
per l'Azienda Sanitaria Regionale del Molise (ASReM)
in applicazione del D.lgs. 150/2009

Art. 1 - Oggetto

In linea con quanto previsto dal D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009 e successive integrazioni e modificazioni in tema di costituzione e funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione (di seguito OIV), la Regione Molise emana le presenti linee guida, finalizzate a dare attuazione, per l'Azienda Sanitaria Regionale (ASReM), a quanto previsto dagli artt. 7 e 14 del succitato Decreto.

Art. 2 - Composizione

L'OIV dell'ASReM è organo collegiale, composto da 2 componenti esterni ed 1 componente interno all'Azienda, dotati di capacità, conoscenze e competenze specifiche.

Essi sono nominati dal Direttore Generale dell'Azienda nel rispetto del principio di pari opportunità e di parità di genere, nonché dei criteri di seguito definiti.

Il componente interno, scelto dal Direttore Generale, deve essere individuato tra il personale a tempo indeterminato con qualifica dirigenziale, in possesso di un'adeguata esperienza maturata all'interno dell'ASREM per un periodo di almeno tre anni.

In ogni caso non possono essere nominati componenti dell'OIV soggetti legati all'organo di indirizzo politico-amministrativo e, quindi, non possono far parte dell'OIV né il Direttore Amministrativo né il Direttore Sanitario dell'Azienda.

Inoltre:

- al componente interno non viene riconosciuto alcun compenso aggiuntivo, essendo tenuto ad espletare le sue funzioni nell'ambito delle ordinarie attività di servizio;
- per i componenti esterni, qualora dipendenti di altra Pubblica Amministrazione, l'incarico ha carattere extraistituzionale e deve essere svolto fuori dall'orario di servizio. Pertanto, l'Azienda, nel conferire l'incarico deve osservare le formalità prescritte dall'art. 53 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i..

L'OIV sostituisce il nucleo di valutazione, ovvero gli altri organismi con funzioni analoghe eventualmente costituiti ai sensi dell'articolo 10, comma 4 del D.Lgs. 286/1999. La sostituzione comporta l'assorbimento delle funzioni proprie dei predetti organismi previste dai vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro.

Art. 3 - Compiti

L'OIV esercita le attività di controllo strategico, in relazione agli obiettivi di mandato della Direzione.

Svolge le funzioni appresso indicate:

- a. la valutazione della correttezza metodologica dei sistemi di misurazione e valutazione delle attività e delle prestazioni individuali;
- b. la promozione e l'attestazione della trasparenza e dell'integrità dei sistemi di programmazione, valutazione e misurazione delle attività e delle prestazioni organizzative e individuali applicati;
- c. il monitoraggio del funzionamento complessivo del sistema dei controlli interni;
- d. le funzioni di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, nonché alle successive leggi statali, con particolare riferimento alla normativa relativa all'assolvimento degli obblighi in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

L'OIV esercita le proprie funzioni sulla base di un regolamento interno che ne garantisce l'autonomia dalla direzione strategica aziendale.

Art. 4 - Requisiti

Per la scelta dei componenti dell'OIV si fa riferimento ai seguenti criteri e requisiti generali:

- a. i componenti devono essere cittadini italiani o cittadini dell'Unione europea e non devono aver superato la soglia dell'età della pensione di vecchiaia o raggiunto l'età per il collocamento a riposo d'ufficio;
- b. il componente dell'OIV deve possedere conoscenze di informatica ed, almeno, della lingua inglese;
- c. deve essere in possesso di laurea in scienze economiche e/o statistiche, o in giurisprudenza, scienze politiche, o ingegneria gestionale, conseguita nel previgente ordinamento ovvero di laurea specialistica o laurea magistrale secondo la disciplina degli studi; per i laureati in discipline diverse è richiesto, altresì, un titolo di studio post-universitario in profili afferenti alle materie suddette, nonché ai settori dell'organizzazione e della gestione del personale delle pubbliche amministrazioni, del management, della pianificazione e controllo di gestione o della misurazione e valutazione della performance; sono ammessi anche titoli di studio universitari e postuniversitari in discipline attinenti alle specificità delle amministrazioni incluse nel Servizio Sanitario Regionale;
- d. i componenti devono essere in possesso di un'esperienza di almeno tre anni, in posizioni di responsabilità, anche presso aziende private, nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, dell'organizzazione e della gestione del personale, della misurazione e valutazione della performance e dei risultati, ovvero nel campo giuridico-amministrativo, con specifico riferimento all'ambito sanitario, tenendo anche conto dei compiti che derivano dall'applicazione della Legge n. 190/2012. Al fine della valutazione dell'esperienza, assume rilievo anche quella eventualmente maturata come componente di OIV di altra Amministrazione, così come esperienze all'estero su temi attinenti.

Art. 5 - Incompatibilità, conflitto di interessi e cause ostative

Non possono essere nominati componenti dell'OIV coloro i quali:

- a. siano stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del Codice Penale;
- b. abbiano svolto incarichi di indirizzo politico o ricoperto cariche pubbliche elettive nel triennio precedente la nomina;
- c. siano responsabili della prevenzione della corruzione presso l'ASReM;
- d. si trovino, nei confronti dell'ASReM, in una situazione di conflitto, anche potenziale, di interessi propri, del coniuge, di conviventi, di parenti, di affini entro il secondo grado;
- e. abbiano riportato una sanzione disciplinare superiore alla censura;
- f. siano magistrati o avvocati dello Stato, che svolgono le funzioni nell'ambito territoriale della Regione Molise;
- g. abbiano svolto non episodicamente attività professionale in favore o contro l'ASReM;
- h. abbiano un rapporto di coniugio, di convivenza, di parentela o di affinità entro il secondo grado con dirigenti dell'ASReM o con i vertici politico-amministrativi dell'Azienda;
- i. siano stati motivatamente rimossi da precedenti incarichi quali componenti di un OIV, prima della scadenza del mandato;
- j. siano revisori dei conti dell'ASReM;
- k. incorrano nelle ipotesi di incompatibilità e ineleggibilità previste dall'art. 236 del D.Lgs. n. 267/2000.

In ogni caso, i candidati dovranno produrre formale dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui al presente articolo.

Art.6 - Adempimenti procedurali

Per garantire la piena trasparenza delle procedure, l'ASReM individua i candidati all'OIV (relativamente ai componenti esterni) mediante pubblicazione di specifico avviso di ricerca sul B.U.R.M. e sul sito Internet istituzionale.

L'individuazione dei componenti esterni viene effettuata previa analisi dei curricula, ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti richiesti nell'avviso e dell'ulteriore documentazione pervenuta, secondo modalità da definire, che potranno prevedere anche lo svolgimento di colloqui individuali.

L'Azienda acquisisce, prima dell'atto di nomina, il parere prescritto dall'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. n. 150/2009.

Art. 7 - Durata dell'incarico

La durata dell'incarico di componente dell'OIV è triennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Art. 8 - Oneri economici

La costituzione dell' OIV deve avvenire senza nuovi o maggiori oneri a carico del Fondo Sanitario Regionale.

Pertanto, la misura complessiva del compenso dei componenti dell'OIV non dovrà, in ogni caso, superare il costo sostenuto per analoghi organismi nell'anno 2010.